

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 26 marzo 1981

nel procedimento 114/80 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Bundesfinanzhof):
Dr. Ritter GmbH & Co. contro Oberfinanzdirektion Hamburg (1)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 114/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, in forza dell'articolo 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof (Corte di cassazione finanziaria) nella causa dinanzi ad esso pendente fra Dr. Ritter GmbH & Co., con sede in Colonia-Deutz, e Oberfinanzdirektion Hamburg (Direzione generale dell'amministrazione delle finanze di Amburgo), domanda vertente sull'interpretazione delle voci 21.06 e 22.02 della tariffa doganale comune, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione; A. Touffait e O. Due, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 26 marzo 1981, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La nozione «altre bevande non alcoliche», di cui alla voce 22.02 della tariffa doganale comune, va interpretata nel senso che essa comprende un prodotto composto di lievito di birra, d'acqua e del 3,9 % di succo naturale d'agrumi, presentato sotto forma liquida e potabile e destinato ad essere sorbito più volte al giorno, in piccole quantità, allo scopo di ottenere un effetto benefico per la salute.

(1) GU n. C 129 del 30. 5. 1980.

SENTENZA DELLA CORTE

del 31 marzo 1981

nel procedimento 96/80 (domanda di pronunzia pregiudiziale dell'Employment Appeal Tribunal): sig.ra J. P. Jenkins contro Kingsgate (Clothing Productions) Ltd (1)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 96/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dall'Employment Appeal Tribunal del Regno Unito nella causa dinanzi ad esso pendente fra sig.ra J. P. Jenkins e

(1) GU n. C 106 del 29. 4. 1980.

Kingsgate (Clothing Productions) Ltd, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 119 del trattato CEE e dell'articolo 1 della direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente, P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di sezione; A. O'Keefe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due e U. Everling, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 31 marzo 1981, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La differenza di retribuzione fra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale costituisce una discriminazione vietata dall'articolo 119 del trattato solo se si tratta in realtà di un mezzo indiretto per ridurre il livello di retribuzione dei lavoratori a tempo parziale data la circostanza che questo gruppo di lavoratori consta, esclusivamente o per la maggior parte, di persone di sesso femminile.*
2. *Qualora il giudice nazionale possa accertare, mediante criteri d'identità di lavoro e di parità di retribuzione, senza l'intervento di provvedimenti comunitari o nazionali, che il fatto di attribuire per il lavoro a tempo parziale una retribuzione oraria inferiore a quella attribuita per il lavoro a tempo pieno implica una discriminazione in base al sesso, l'articolo 119 del trattato si applica direttamente ad una situazione del genere.*

SENTENZA DELLA CORTE

del 31 marzo 1981

nel procedimento 99/80 (domanda di pronuncia pregiudiziale del National Insurance Commissioner, Londra): Maurice Galinsky contro Insurance Officer ⁽¹⁾

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 99/80, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dal National Insurance Commissioner, Londra, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Maurice Galinsky e Insurance Officer, domanda vertente sull'interpretazione degli articoli 1, paragrafo a), e 77 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2), nonché sulla validità dell'articolo 6 di detto regolamento, la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di sezione; A. O'Keefe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due e U. Everling, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato, il 31 marzo 1981, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'articolo 77 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che disciplina gli assegni familiari dei titolari di una pensione o rendita di vecchiaia, nonché le maggiorazioni e i supplementi di tali pensioni o rendite per figli a carico, va interpretato nel senso che l'espressione «pensione o rendita di vecchiaia» non comprende le prestazioni di vecchiaia attribuite, in uno Stato membro, a una persona che vi è stata assicurata nell'ambito di un regime di previdenza sociale in vigore per i lavoratori indipendenti qualora queste prestazioni siano basate sulla sola legislazione di detto Stato membro, senza applicazione delle disposizioni del sopra menzionato regolamento.

⁽¹⁾ GU n. C 106 del 29. 4. 1980.